

N.RG 15593 / 2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE**

nella persona del Dott. Silvano Trane ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile R.G. n. 15593 / 2024

vertente tra

MARTELLA ROBERTO (CF MRTRRT73L19M052G) - Avv. IVAN MANGIULLO

-OPPONENTE-

contro

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754) (rappresentato e difeso dal funzionario delegato)

-OPPOSTO-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

opponente: come in atti;

opposto: come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Martella Roberto ha opposto il verbale di accertamento e contestazione n. VX37862024, elevato dal Comando di Polizia Locale di Lecce.

L'ente territoriale si é costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando gli atti relativi alla contestazione ma non alla notificazione della violazione.

La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza contestuale letta all'udienza del 26/03/2026 e depositata telematicamente.

La domanda può trovare accoglimento.

Considerato che il presente giudizio è, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 150/2011, disciplinato dal Titolo IV. Libro II, C.p.c., (c.d. rito del lavoro), va ritenuto che incomba sull'ente resistente – che, pur convenuto in senso processuale, rimane



attore in senso sostanziale – fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni formulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi *“almeno dieci giorni prima dell’udienza”* di comparizione parti, *“deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare”* (art. 416, comma 3, C.p.c.). E ciò in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità allorquando le opposizioni a sanzioni amministrative erano disciplinate dalla L. 689/1981 (Cass. Civ., Sez. III, 19/07/1999, n. 3741; Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826).

Chiarito ciò , va ritenuto il difetto di omologazione dello strumento elettronico prodotto dalla Project Automation S.p.A. denominato “K53800_Speed”, poiché con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 548 del 21/12/2021, lo stesso non è stato omologato ma approvato.

Rammentando che l'art. 11 delle Preleggi disciplina l'irretroattività della legge, a prescindere dall'interpretazione che ogni operatore del diritto può fornire, aderendo alla costante giurisprudenza di merito (Trib. Lecce, Sez. civ I, Sentenza, 15/10/2025, n. 2876; Trib. Lecce, Sentenza, 27/06/2024, n. 2279) e di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20913), deve ritenersi che omologazione non sia sinonimo di approvazione, trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito dall'art. 192, D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono.

Ed invero, nel mentre l'omologazione richiede *“la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”* ed impone che *“L’interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell’istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”*, in caso di



approvazione *“trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”*.

Stante la differenza tra omologazione ed approvazione e stabilendo l'art. 142, comma 6, D.Lgs. 285/1992 che *“Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate [...], come precisato dal regolamento”* (D.P.R. 495/1992), l'utilizzo di uno strumento solo approvato non consente di ritenere raggiunta la prova della responsabilità del conducente il veicolo di proprietà dell'opponente.

Del resto, Cass. civ., Sez. VI, 24/03/2022, n. 8694, nelle sue motivazioni condivisibilmente ha statuito che *“spetta all'Amministrazione La prova positiva dell'iniziale omologazione [n.d.r.: non approvazione in alternativa] e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021)”* ed in modo conforme ma più specifico le condivise ordinanze della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, 18/04/2024, n. 10505 e 26/07/2024, n. 20913.

In assenza di prova incumbente sull'ente resistente – essendo esso attore sostanziale nel presente giudizio e la cui corretta attività non può presumersi *iure et de iure* o *iuris tantum* ma neppure ricorrendo a presunzioni semplici – non vi è certezza della legittimità del relativo procedimento.

Ogni ulteriore motivo rimane assorbito.

Le spese e competenze di seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

l'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da MARTELLA ROBERTO nei confronti di COMUNE DI LECCE avverso il verbale di accertamento e contestazione n. VX37862024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- 2) Condanna il Comune di Lecce, in persona del Sindaco *p.t.*, a rivalere parte ricorrente delle spese e competenze di giudizio che liquida in € 389.00, di cui € 43.00 per esborsi ed € 346,00 (€ 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva, € 68,00 per la fase istruttoria, € 142,00 per la fase decisoria) per competenze, oltre spese generali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta.

Sentenza esecutiva *ex lege*.



Così deciso in Lecce, oggi 26/03/2026

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Silvano Trane)

